

1. Tutte le forniture e prestazioni saranno eseguite ai sensi delle seguenti condizioni generali di vendita, in quanto non stabilito diversamente. Condizioni non conformi non vengono riconosciute anche se non espressamente contestate.
2. I prezzi sono liberi e si considerano con partenza da Lustenau, escluso il costo dell'imballo. Qualora tra la conclusione del contratto e la fornitura si verificassero variazioni dei costi (come, per esempio per le materie prime e complementari, l'energia, costi relativi al personale ed al macchinario, spese trasporto, lavorazione presso terzi, finanziamenti ecc.), le parti sono autorizzate ad adeguare i prezzi.
3. Le spese e l'assunzione dei rischi dell'acquirente sono determinate dalle condizioni di fornitura pattuite. Qualora non fossero state pattuite condizioni di forniture, le stesse avvengono a spese e rischio dell'acquirente. Sono lecite le forniture parziali. Variazioni del 10% in più o in meno rispetto alle quantità ordinate, sono lecite.
4. Gli importi fatturati sono da pagare al ricevimento della fattura, per quanto non convenuto diversamente. In caso di fissazione di un termine di pagamento la scadenza viene calcolata in base alla data della fattura. Il pagamento dovrà essere effettuato nella moneta indicata in fattura e ciò senza spese o decurtazioni. Per il caso di inosservanza del termine di scadenza si conteggiano interessi di mora nella misura di 8 punti sopra il tasso Euribor 3 mesi. L'acquirente si obbliga a rifondere tutte le spese di monitoraggio e di incasso secondo tariffa, in quanto necessarie per un ricorso alle vie legali e adeguate all'importo del credito. Verranno riconosciuti validi solo i pagamenti a noi diretti. Nostri ausiliari ed agenti di commercio sono autorizzati all'incasso solo in seguito a delega scritta. Se le condizioni patrimoniali dell'acquirente peggiorano, (p.es. si verifica il mancato pagamento di una cambiale, dichiarazione del compratore di sospendere i pagamenti, azioni giudiziarie, esecuzioni ecc.) o qualora non venisse osservato il termine di pagamento, siamo autorizzati a mettere immediatamente in scadenza i nostri crediti, in particolare anche cambiali non ancora scadute, a recedere dai contratti di compravendita, e siamo esonerati dall'eseguire ulteriori forniture. Il committente non potrà trattenere pagamenti né conteggiare controcrediti di qualsiasi natura. Più forniture costituiscono una unica fornitura globale e quindi un credito globale. Pertanto i pagamenti vengono considerati quale acconto sull'intera fornitura.
5. **Riserva di proprietà**
Ci riserviamo la proprietà su tutte le merci da noi fornite, fino al completo pagamento di tutti i nostri crediti, compresi interessi, spese e costi scaturenti dal rapporto commerciale. Qualora l'acquirente rivendesse le merci da noi fornite, anche dopo propria lavorazione, prima di procedere al pagamento nei nostri confronti, egli sin d'ora cede il suo diritto di credito nei confronti del compratore per le sue forniture. Egli si impegna ad effettuare tutte le formalità necessarie (annotazione di cessione nelle fatture e, rispettivamente, nei libri contabili) per rendere efficace la cessione del credito. Inoltre egli si impegna a fornire a sua volta le merci al suo compratore dietro estensione del diritto di riserva di proprietà e cessione anticipata del credito scaturente dalla compravendita. In caso di lavorazione nel nostro interesse, rispettivamente confusione delle merci da noi fornite con altre merci, la nostra proprietà non viene meno, ma sorge un rapporto di comproprietà in relazione al rapporto tra il valore della nostra merce ed il prezzo di vendita. La proprietà delle cose lavorate si trasferisce all'acquirente solo allorché questi avrà corrisposto l'intero prezzo. I pagamenti ed eventuali cessioni anticipate vengono effettuate allo scopo di estinguere il debito. L'autorizzazione di rivendita e di lavorazione della merce nonché l'incasso del credito, non costituisce rinuncia alla cessione anticipata a terzi oppure alla riserva di proprietà e al diritto di aspirazione alla proprietà. In caso di mora nei pagamenti da parte dell'acquirente il venditore è autorizzato a riprendere la merce riservata, oppure di pretendere la cessione dei diritti di ripresa dell'acquirente nei confronti di terzi. In caso di sospensione dei pagamenti o di insolvenza dell'acquirente oppure di un pignoramento già eseguito, si estingue il suo diritto di rivendita o lavorazione delle nostre merci, nonché il diritto a riscuotere i debiti. Qualora la validità della riserva di proprietà nel paese di destinazione sia sottoposta a condizioni particolari od all'osservanza di formalità, il committente è obbligato ad adempirle. Ci impegnamo alla consegna delle cose pignorate qualora venisse raggiunta una copertura del 120% in riferimento al valore realizzabile dalla vendita delle cose pignorate.
6. **Termini di fornitura**
E' nostra aspirazione osservare i termini di consegna, come indicati. Nei termini a settimane vale l'ultimo giorno di lavoro della settimana. Il superamento di due settimane dei termini di consegna è tollerato. Ritardi da parte del cliente, come la campionatura colore o controlli di qualità estenderanno in conseguenza automaticamente la consegna. Imprevisti d'impresa, scioperi, interruzioni o ritardi nell'approvvigionamento di materie prime, carenza di materie prime e casi simili che si verificano presso di noi oppure anche presso i nostri fornitori, ci esonerano dall'osservanza degli obblighi di consegna.
Accordo di somministrazione Se le prestazioni non vengono richieste nei termini pattuiti, siamo autorizzati a fornire e fatturare le quantità stabilite, rispettivamente di recedere dalla parte di contratto non ancora eseguita, oppure a richiedere un risarcimento danni per inadempimento. Per il caso di mora di una fornitura parziale non è data possibilità di recesso.
8. **Diritti di garanzia e risarcimento danni**
Il termine di garanzia è di 6 mesi a partire dalla data della consegna. Eventuali vizi dovranno essere a noi segnalati per iscritto, a pena di decadenza, entro e non oltre 14 giorni dalla consegna. Il contenuto della garanzia si limita alla semplice sostituzione senza addebito di spese del materiale relativo al pezzo difettoso. Questa limitazione vale anche per il caso di pretese di risarcimento danni ed in caso di regresso. Un nostro obbligo di prestare garanzia, come pure quello dei nostri fornitori, sussiste oltre ai limiti di legge sui prodotti difettosi (Produkthaftungsgesetz), ad eccezione dei danni alle persone, solo qualora venga provato un nostro comportamento doloso o gravemente colposo, a mente delle disposizioni di legge. I diritti di sostituzione si prescrivono in 6 mesi dalla notizia di danno e danneggiante. E' esclusa la garanzia per colpa lieve come pure il risarcimento di danni consequenziali e patrimoniali, lucro cessante, perdita di interessi, vita stabile o la perdita di posti di lavoro e danni e pretese di terzi contro l'acquirente. Noi e dei pari i nostri fornitori non rispondiamo per danni alle cose eventualmente sofferti da un'impresa. Queste limitazioni di garanzia valgono anche per il caso di mora totale o parziale della fornitura nonché per il caso di regresso. I nostri clienti sono tenuti a tenersi liberi nei confronti dei loro acquirenti a favore nostro e dei nostri fornitori; in caso contrario ci riserviamo il diritto di recesso. Viene espressamente declinato un nostro obbligo di garanzia e di risarcimento danni in caso di commistione dei nostri prodotti con prodotti estranei. I nostri clienti si obbligano a rendere edotti di ciò anche i loro clienti.
9. A tutti i contratti con noi conclusi va applicata la legge austriaca con esclusione delle norme di diritto privato internazionale e delle norme della U.E. relative al contratto di compravendita. Il luogo di adempimento per entrambi i contraenti è Lustenau. Per tutte le controversie nascenti dal presente contratto si pattuisce la competenza dell'autorità giudiziaria territorialmente e funzionalmente competente per la sede dell'impresa, con riserva da parte nostra di adire per eventuali controversie anche altre autorità giudiziarie competenti, compreso il foro generale del committente. L'inefficacia giuridica di singole disposizioni non inficia la validità delle altre pattuizioni.

(Versione: 03/2015)